

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 378

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/61/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana

(Parere ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 26 della legge 4 giugno 2010, n. 96)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato l'8 luglio 2011)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI /D 233/11

Roma 8.7.2011

A Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana, ai sensi dell'articolo 26, della legge 4 giugno 2010, n. 96, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2011.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza Stato-Regioni, che mi riservo di trasmettere non appena sarà da me acquisito.

*con: V. M.
Z. M.*

Sen.

Renato Giuseppe SCHIFANI

Presidente del

Senato della Repubblica

R O M A

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'attuazione della direttiva 2001/114/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana, è stata condizionata dagli sviluppi del commercio internazionale di tali prodotti, riguardo al titolo proteico ed all'uso di vitamine e minerali.

Nel prosieguo dei lavori per l'impostazione di accordi internazionali nel settore, in particolare in ambito Codex Alimentarius, si sono delineate le basi per il superamento delle problematiche, rispondendo alle attese degli operatori interessati e garantendo qualità costante ai consumatori.

In particolare, l'esigenza di armonizzazione nel commercio internazionale nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari ha reso opportuna la standardizzazione del tenore proteico di taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato ad un livello minimo del 34%, in peso; per la standardizzazione è stato necessario definire le materie prime utilizzate per la correzione del tenore proteico e specificarne la composizione.

Peraltro, successivamente alla predetta direttiva del 2001, è intervenuto il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti, che ha disciplinato l'aggiunta di tali sostanze agli alimenti e stabilito quali vitamine e minerali possano esservi aggiunti.

E' stato quindi necessario procedere all'adeguamento della citata direttiva 2001/114/CE, per consentire l'aggiunta di vitamine e minerali prevista dal regolamento (CE) n. 1925/2006.

L'adeguamento è stato realizzato con la direttiva 2007/61/CE del Consiglio "che modifica la direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana".

Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega legislativa recata dall'articolo 26 della legge comunitaria 2009, inserisce le disposizioni attuative della direttiva 2007/61/CE nell'impianto normativo attuativo della precedente direttiva 2001/114/CE, formalmente integrandole in unica, coerente ed organica disciplina normativa ed evitando antinomie o disomogenee strutturazioni dell'articolato stesso, con le inevitabili, dannose conseguenze in fase applicativa.

Il testo del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 49 (attuativo della precedente direttiva 2001/114/CE) è riprodotto nel testo in esame con le sole variazioni imposte dalla direttiva 2007/61/CE e di quelle ad essa necessariamente correlate, relative in particolare:

- Alla abrogazione dell'art. 2 del medesimo decreto legislativo n. 49/2004 da parte dell'art. 19 della legge comunitaria 2008, che ha dato una prima immediata attuazione alla citata direttiva 2007/61/CE;
- alla rilevazione dell'avvenuto superamento del regime transitorio di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo n. 49/2004;
- all'indicazione dei riferimenti normativi corretti ed applicabili;
- all'unicità di un testo normativo di riferimento in materia, nel rispetto dei principi sulla successione temporale degli atti normativi;
- alla chiarificazione delle formulazioni normative in totale conformità alle predette direttive, per facilitarne l'applicazione ed evitare dannose problematiche interpretative.

Come rilevato, le variazioni imposte dalla direttiva 2007/61/CE consistono nella nuova disciplina sulla correzione del tenore proteico del latte, di cui agli articoli 2 e 4 del presente decreto legislativo.

Per semplificazione normativa e per dare certezza sulle definizioni usate, a maggior garanzia di consumatori ed operatori e rispondendo così ad attese del mercato per la più chiara regolazione in materia, si è preferito riportare nel testo proprio dell'articolato normativo la definizione giuridica



dei prodotti oggetto della direttiva utilizzando proprio la terminologia impiegata nella stessa direttiva 2001/114/CE, come rivista dalla direttiva 2007/61/CE:

- la definizione di latte parzialmente disidratato è riportata al comma 3 dell'art. 1;
- la definizione di latte totalmente disidratato è riportata al comma 4 dell'art. 1.

Si è rimessa all'allegato I la specificazione di dettaglio dei contenuti delle denominazioni di vendita.

Potenziata la valenza giuridica della definizione comunitaria dei prodotti, si è conseguentemente preso atto della valenza invece prettamente tecnica di ulteriori chiarimenti di dettaglio o di misure indicate.

Nel rispetto quindi di quanto previsto dalla norma di delega di cui all'articolo 26 della legge comunitaria 2009, anche in connessione con la previsione di cui all'art. 19 della legge comunitaria 2008, in coerenza con i criteri ordinamentali sulla gerarchia degli atti di recepimento di direttive comunitarie, e con l'obiettivo di conservare l'organicità della proposta disciplina legislativa, si è previsto all'art. 8 che modificazioni alle indicazioni tecniche recate dagli allegati annessi al presente decreto legislativo, in recepimento di direttive comunitarie, sono adottate con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, intendendosi espresso avviso favorevole in caso di inutile decorso del predetto termine.

Al comma 2 dell'articolo 1, allo scopo di eliminare qualsiasi problematica interpretativa, si è riaffermata la specialità della disciplina normativa relativa al latte destinato ai lattanti ed alla prima infanzia, non intaccata dal presente decreto.

Tenendo conto di quanto emerso nei tavoli di lavoro e dal fatto che si tratta di trattamenti e procedimenti suscettibili di danneggiare la salute umana, si ritiene opportuno un innalzamento delle sanzioni presenti all'art. 7 nel limite massimo dell'ammenda, in particolare ai commi 1 e 2 si passa da euro 9.000 a euro 18.000 e al comma 3 da euro 6.000 a euro 12.000.

L'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria; i soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

Amministrazione proponente: Ministero dello Sviluppo Economico

Titolo: schema di decreto legislativo in attuazione della delega legislativa per il recepimento della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana, ai sensi dell'articolo 26 della legge 4 giugno 2010 n. 96 (legge comunitaria 2009)

Referente ATN: Dr.ssa Isabella Flajban Tel. 06-47052557

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'intervento normativo è in attuazione della delega legislativa di cui all'art. 26 della legge comunitaria 2009.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Lo schema di decreto legislativo integra in unica disciplina normativa le disposizioni attuative della direttiva 2007/61/CE del 26 settembre 2007 e della direttiva 2001/114/CE del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana.

Riferimenti normativi:

- decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 49;
- decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 514.
- articolo 19 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008)

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi ed i regolamenti vigenti.

L'intervento normativo opera un riassetto normativo, in attuazione della delega legislativa recata dall'articolo 26 della legge comunitaria 2009, inserendo le disposizioni attuative della predetta direttiva 2007/61/CE nell'impianto normativo attuativo della precedente direttiva 2001/114/CE, formalmente integrandole in unica, coerente ed organica disciplina normativa ed evitando antinomie o disomogenee strutturazioni dell'articolato stesso, con le inevitabili, dannose conseguenze in fase applicativa.

Il testo del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 49 (attuativo della precedente direttiva 2001/114/CE) è riprodotto nel testo in esame con le sole variazioni imposte dalla direttiva 2007/61/CE e di quelle ad essa necessariamente correlate, relative in particolare:

- all'abrogazione dell'art. 2 del medesimo decreto legislativo n. 49/2004 da parte dell'art. 13 della legge comunitaria 2008, che ha dato una prima immediata attuazione alla citata direttiva 2007/61/CE;



- alla rilevazione dell'avvenuto superamento del regime transitorio di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo n. 49/2004;
- all'indicazione dei riferimenti normativi corretti ed applicabili;
- all'unicità di un testo normativo di riferimento in materia, nel rispetto dei principi sulla successione temporale degli atti normativi;
- alla chiarificazione delle formulazioni normative in totale conformità alle predette direttive, per facilitarne l'applicazione ed evitare dannose problematiche interpretative.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento è nei limiti della norma di delega legislativa.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento è nei limiti della norma di delega legislativa, senza incidenze su ambiti di competenze regionale; nel rispetto della delega legislativa, è previsto il coinvolgimento nella procedura della Conferenza Stato Regioni.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma della Costituzione.

Non vi sono problematiche da rilevare, considerata la natura dell'intervento.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento utilizza gli strumenti di semplificazione normativa, attuando pienamente la norma di delega legislativa con la previsione che modificazioni alle indicazioni tecniche recate dagli allegati annessi al presente decreto legislativo, in recepimento di direttive comunitarie, sono adottate con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, intendendosi espresso avviso favorevole in caso di inutile decorso del predetto termine.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Nulla da rilevare, trattandosi di intervento nei limiti di delega legislativa di riassetto normativo.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o su analogo oggetto.

Nulla da rilevare.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Non vengono modificate le norme attuative di direttive comunitarie, trattandosi di riordino formale.



11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo od analogo oggetto.

Nulla da rilevare, per quanto precisato riguardo a n. 10).

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Nulla da rilevare.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo od analogo oggetto.

Nulla da rilevare.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo sul medesimo od analogo oggetto.

Nulla da rilevare.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Nulla da rilevare.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

E' riportata nel testo dell'articolato normativo la definizione giuridica dei prodotti oggetto della direttiva 2001/114/CE, utilizzando proprio la terminologia impiegata nella stessa direttiva 2001/114/CE, come rivista dalla direttiva 2007/61/CE:

- la definizione di latte parzialmente disidratato è riportata al comma 3 dell'art. 1;

- la definizione di latte totalmente disidratato è riportata al comma 4 dell'art. 1.

Si è rimessa all'allegato I la specificazione di dettaglio dei contenuti delle denominazioni di vendita.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi riportati nel testo sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

In attuazione della delega legislativa, il provvedimento non interviene con modifiche parziali ma con integrale sostituzione di discipline, integrando in unica disciplina normativa le disposizioni attuative della direttiva 2007/61/CE del 26 settembre 2007 e della direttiva 2001/114/CE del 20 dicembre 2001.

4) Individuazione degli effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Sono espressamente indicate le disposizioni abrogate.



5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Nulla da segnalare.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Nulla da segnalare.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

In attuazione della norma di delega, l'art. 8 prevede che modificazioni alle indicazioni tecniche recate dagli allegati annessi al presente decreto legislativo, in recepimento di direttive comunitarie, saranno adottate con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, intendendosi espresso avviso favorevole in caso di inutile decorso del predetto termine.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Nulla da rilevare, considerati i limiti del provvedimento in esame.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Amministrazione proponente: Ministero dello Sviluppo Economico

Titolo: schema di decreto legislativo in attuazione della delega legislativa per il recepimento della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana, ai sensi dell'articolo 26 della legge 4 giugno 2010 n. 96 (legge comunitaria 2009)

Referente: Dr.ssa Isabella Flajban Tel. 06-47052557

SEZIONE 1. Il contesto e gli obiettivi

A) Descrizione del quadro normativo vigente.

Il presente decreto legislativo è predisposto in attuazione della delega legislativa recata dall'articolo 26 della legge comunitaria 2009.

La delega viene attuata inserendo le disposizioni attuative della direttiva 2007/61/CE nell'impianto normativo attuativo della precedente direttiva 2001/114/CE, con le modifiche tecniche previste della citata direttiva 2007/61/CE; vengono contestualmente adeguati gli importi delle sanzioni per esigenze di tutela della salute.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa e citazione delle relative fonti di informazione.

La criticità che si intende superare con l'attuazione della delega legislativa, è connessa esclusivamente ad una chiarificazione della disciplina attuativa delle direttive comunitarie in materia, che viene realizzata mediante integrazione in unico atto normativo, formalmente coerente ed organico.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

La necessità dell'intervento è legata alla predisposizione di una disciplina organicamente impostata, raccolta in un testo di agevole lettura, rispondendo ad attese del mercato per una chiara regolazione in materia.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio e lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo ed indicatori che consentono la verifica del grado di raggiungimento.

Gli obiettivi, direttamente connessi all'attuazione di delega legislativa, si focalizzano sulla chiarezza normativa del testo a maggior garanzia di consumatori ed operatori, secondo le attese del mercato per la più chiara regolazione in materia.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Cittadini ed operatori del mercato del settore d'interesse: soggetti pubblici con competenze in materia di vigilanza e controllo nel settore d'interesse.



SEZIONE 2. Procedure di consultazione

L'attuazione della delega legislativa comporta un riassetto formale delle disposizioni senza innovazioni sostanziali per le quali attivare procedure di consultazione; si è proceduto comunque a informali contatti informativi con rappresentanze delle categorie produttive interessate (ASSOLATTE), anche riguardo agli adeguamenti degli importi delle sanzioni.

SEZIONE 3. Valutazione dell'Opzione di non intervento ("Opzione Zero")

L'intervento normativo in esame è in attuazione di norma di delega legislativa; non è stata considerata l'ipotesi di non attuazione della delega legislativa.

SEZIONE 4. Valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio

L'intervento normativo è nei limiti della delega legislativa, che prevede un riassetto formale delle disposizioni vigenti, senza innovazioni sostanziali per le quali ipotizzare opzioni alternative. E' stata esclusa l'opzione di non attuazione della delega legislativa.

SEZIONE 5. Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta

A) Metodo ed analisi applicato per la misurazione degli effetti.

Trattasi di intervento di riordino formale, dal quale non discendono effetti diversi da quello di una maggiore chiarezza normativa, rilevabile in successiva fase attuativa. Le valutazioni degli effetti potranno basarsi, in fase successiva, su considerazioni anche a campione del grado di soddisfazione degli operatori del settore per la maggiore chiarezza del testo normativo.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

I vantaggi per il mercato derivano dalla maggiore chiarezza normativa per gli operatori.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

Nulla da rilevare, considerato l'oggetto specifico dell'intervento.

D) Comparazione con altre opzioni esaminate.

Vale quanto riferito in Sezione 4.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Non vi sono condizioni o fattori particolari da evidenziare, considerato l'oggetto specifico ed i limiti dell'intervento, che non presenta profili di innovazioni sostanziali alle vigenti disposizioni. Eventuali fattori incidenti sugli effetti potrebbero derivare da eventuali, sopravvenute normative comunitarie.

SEZIONE 6. Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

L'intervento attuativo di delega legislativa è propriamente finalizzato a dare chiarezza normativa sulle norme applicabili, raccolte in testo di più agevole lettura, a maggior garanzia di consumatori ed operatori e rispondendo così ad attese del mercato per la più chiara regolazione in materia.



La chiarezza regolatoria è promotrice di dinamiche di sviluppo per le maggiori garanzie che offre ai fini dell'attività sul mercato degli operatori interessati.

SEZIONE 7. Modalità attuative dell'intervento regolatorio

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Competenti uffici del Ministero dello sviluppo economico.

B) Eventuali azioni per la pubblicità ed informazione dell'intervento.

Pubblicità degli atti normativi; pubblicazione nel sito informatico del Ministero.

C) Strumenti di controllo e monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Le valutazioni degli effetti dell'intervento, finalizzato ad un riassetto formale di disposizioni, potranno basarsi, nella fase attuativa, su considerazioni anche a campione del grado di soddisfazione degli operatori del settore per la maggiore chiarezza del testo normativo e su eventuali contenziosi.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione - Aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.

In attuazione della norma di delega, l'art. 8 prevede che modificazioni alle indicazioni tecniche recate dagli allegati annessi al presente decreto legislativo, in recepimento di direttive comunitarie, saranno adottate con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, intendendosi espresso avviso favorevole in caso di inutile decorso del predetto termine. In via prioritaria, la VIR - che sarà effettuata a cadenza biennale a cura del Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la politica industriale e la competitività - riguarderà la congruenza dell'impostazione del provvedimento, che si sostanzia in raccolta organica di disposizioni, rispetto alle esigenze di chiarezza regolatoria da parte degli operatori e alle evoluzioni della disciplina comunitaria.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio legislativo – Economia

ANP/119/POCOM/9186

Roma, **8 LUG. 2011**

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

E, p.c.: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Settore Legislativo – Politiche Europee
ROMA


Al Gabinetto del Ministro

All'Ufficio Legislativo/ Finanze

Al Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato
SEDE

OGGETTO: Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2007/61/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana, ai sensi dell'art. 26 della legge 4 giugno 2010, n. 96.

Con riferimento allo schema di decreto legislativo in oggetto, si trasmette, in allegato, la nota n. 79831 del 7 luglio 2011, con la quale il competente Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nel rappresentare di non avere osservazioni da formulare, ha restituito bollinato il testo unitamente alla relazione tecnica verificata (allegati).

IL CAPO DELL'UFFICIO


11/7/11



11P
P. 25/8
17

Ministero

dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO IV

Roma,

7 LUG. 2011

All'Ufficio del coordinamento legislativo
Ufficio legislativo - Economia
SEDE

Prot. N. 79831
Rif. Prot. Entrata N. 79815
Allegati: 1
Risposta a nota del:

e, p.c.: All'Ufficio legislativo - Finanze
SEDE

OGGETTO: Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2007/61/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana, ai sensi dell'art. 26 della legge 4 giugno 2010 n.96.

Si fa riferimento all'atto indicato in oggetto, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi, ai fini delle verifiche tecniche di competenza.

Al riguardo, non avendo osservazioni da formulare, si restituisce bollinato il testo unitamente alla relazione tecnica verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato
Conte's

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Ufficio legislativo - Economia
- 3 LUG. 2011
9173

RELAZIONE TECNICA

Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega recata dall'articolo 26 della legge 4 giugno 2010 n. 96 (Legge Comunitaria 2009), è di riordino normativo e non innova la disciplina vigente riguardo a competenze, organizzazione od attività di organismi pubblici.

In particolare, la delega viene attuata inserendo le disposizioni attuative della direttiva 2007/61/CE nell'impianto normativo vigente attuativo della precedente direttiva 2001/114/CE e costituito dal decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 49 - che viene contestualmente abrogato - con le precisazioni tecniche previste della citata direttiva 2007/61/CE.

L'attuazione della delega legislativa è connessa ad un riordino e ad una semplificazione della disciplina attuativa delle direttive comunitarie in materia, con l'obiettivo di rendere la normativa nazionale più leggibile per gli operatori del settore, mediante un'integrazione formalmente coerente ed organica delle disposizioni vigenti e di quelle introdotte dalla direttiva 2007/61/CE.

E' previsto un incremento di limiti di importi sanzionatori.

La clausola di invarianza finanziaria è connessa, pertanto, alla natura del provvedimento di riordino normativo, che non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato, né nuove o ulteriori attività a carico delle amministrazioni interessate dal provvedimento, non producendo impatti a fini operativi sui meccanismi giuridici e sulle procedure operative già vigenti per i controlli e le sanzioni.

Per quanto riguarda, in particolare, le strutture preposte allo svolgimento delle attività di competenza ministeriale inerenti all'attuazione delle direttive comunitarie richiamate nel provvedimento, si continua a far riferimento alla Divisione XII - Politiche delle industrie alimentari della Direzione generale per la politica industriale e la competitività del Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico, che già si occupa di tali adempimenti ai sensi del D.M. del 7 maggio 2009.

Il contingente di personale attualmente in servizio presso la Divisione non subirà variazioni relativamente alla sua consistenza ai fini dell'attuazione del presente provvedimento, in quanto le competenze risultano invariate ed i compiti, già previsti dalla normativa nazionale esistente ed assegnati al medesimo, rimangono inalterati.



Tutto ciò premesso, si precisa che le risorse strumentali e finanziarie rimarranno invariate in quanto, ai fini dell'attuazione della nuova direttiva, saranno utilizzate quelle già disponibili e ordinariamente dedicate a tale funzione, già a partire dall'applicazione della direttiva 2001/114/CE.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 190, ha avuto esito

lp
ra

POSITIVO NEGATIVO

sp

Il Ragioniere Generale dello Stato

Conto

12/10/2011



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2007/61/CE, RELATIVA A TALUNI TIPI DI LATTE CONSERVATO PARZIALMENTE O TOTALMENTE DISIDRATATO DESTINATO ALL'ALIMENTAZIONE UMANA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 DELLA LEGGE 4 GIUGNO 2010, N. 96.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 26 della legge 4 giugno 2010, n. 96 - legge comunitaria 2009;

Visto l'articolo 19 della legge 7 luglio 2009, n. 88 - legge comunitaria 2008;

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 49;

Vista la direttiva 2001/114/CE del 20 dicembre 2001 del Consiglio, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana;

Vista la direttiva 2007/61/CE del 26 settembre 2007 che modifica la predetta direttiva 2001/114/CE;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale;

Emana

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Attuazione organica delle direttive 2007/61/CE e 2001/114/CE)

1. Il presente decreto integra le disposizioni attuative della direttiva 2007/61/CE del 26 settembre 2007 e della direttiva 2001/114/CE del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana.
2. Il presente decreto si applica ai tipi di latte conservato, parzialmente o totalmente disidratato, destinati all'alimentazione umana, fatta salva la disciplina speciale per il latte destinato ai lattanti ed alla prima infanzia.
3. Si intende per 'latte parzialmente disidratato' il prodotto liquido, con o senza aggiunta di zuccheri, ottenuto mediante parziale eliminazione dell'acqua dal latte, dal latte totalmente o parzialmente scremato o da una miscela di tali prodotti, eventualmente con aggiunta di crema di latte o di latte totalmente disidratato o di questi due prodotti; nel prodotto finito l'aggiunta di latte totalmente disidratato non deve superare il 25 per cento di estratto secco totale ottenuto dal latte.
4. Si intende per 'latte totalmente disidratato' il prodotto solido ottenuto mediante eliminazione dell'acqua dal latte, dal latte totalmente o parzialmente scremato, dalla crema di latte o da una



miscela di tali prodotti ed il cui tenore in acqua è uguale o inferiore al 5 per cento in peso del prodotto finito.

5. I prodotti di cui ai commi 3 e 4 sono commercializzati con le denominazioni di vendita riportate nell'allegato I.
6. Ai prodotti definiti all'allegato II si applicano le disposizioni previste dal presente decreto per i medesimi prodotti dell'allegato I cui si riferiscono.

ART. 2

(Aggiunte)

1. Nei limiti previsti dalla normativa comunitaria, ai fini della correzione del tenore proteico del latte, è consentito l'impiego delle seguenti materie prime:
 - a) retentato di latte: prodotto ottenuto dalla concentrazione delle proteine del latte mediante ultrafiltrazione del latte, del latte parzialmente scremato o del latte scremato;
 - b) permeato di latte: prodotto ottenuto estraendo le proteine e la materia grassa dal latte mediante ultrafiltrazione del latte, del latte parzialmente scremato o dal latte scremato;
 - c) lattosio: componente naturale del latte, normalmente ottenuto da siero avente un tenore di lattosio anidro non inferiore al 99,0 per cento m/m su sostanza secca; può essere anidro o contenere una molecola di acqua di cristallizzazione o essere costituito di un miscuglio di entrambi.

ART. 3

(Conservazione e trattamento)

1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, la conservazione dei prodotti di cui all'articolo 1 si ottiene mediante:
 - a) trattamento termico di sterilizzazione oppure trattamento UHT e simili per i prodotti di cui all'allegato I, punto 1, lettere a), b), c) e d);
 - b) aggiunta di zucchero per i prodotti di cui all'allegato I, punto 1, lettere e), f) e g);
 - c) disidratazione per i prodotti di cui all'allegato I, punto 2.
2. Per la fabbricazione dei prodotti di cui all'allegato 1, lettere e), f) e g), è autorizzato il trattamento mediante lattosio in quantità aggiuntiva non superiore allo 0,03 per cento in peso.

ART. 4

(Tenore proteico)

1. Il tenore proteico del latte può essere corretto ad un livello minimo del 34 per cento in peso, espresso in materia secca sgrassata, sia aggiungendo sia togliendo componenti del latte senza alterare nel latte corretto il rapporto tra proteina del siero e caseina.

ART. 5

(Etichettatura)

1. Ai prodotti di cui all'articolo 1 si applica il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni.



2. I prodotti di cui all'articolo 1 devono riportare:

- a) l'indicazione della percentuale di materia grassa del latte espressa in peso rispetto al prodotto finito, fatta eccezione per i prodotti di cui all'allegato I, punto 1, lettere *d*) e *g*), e punto 2, lettera *d*); inoltre per i prodotti di cui all'allegato I, punto 1, la percentuale di estratto secco magro ottenuto dal latte; queste indicazioni figurano accanto alla denominazione di vendita;
 - b) per i prodotti di cui all'allegato I, punto 2, destinati alla vendita al consumatore, le istruzioni concernenti il modo di diluizione o di ricostituzione integrate dall'indicazione del tenore di materia grassa del prodotto dopo la diluizione o la ricostituzione;
 - c) sull'etichettatura la dicitura 'non è un alimento per lattanti minori di 12 mesi' per i prodotti di cui all'allegato I, punto 2;
 - d) nel caso di prodotti di peso unitario inferiore a 20 grammi, confezionati in imballaggi globali, le indicazioni obbligatorie possono figurare solo sull'imballaggio globale, ad eccezione della denominazione di vendita che deve figurare anche sulle singole unità.
3. Le denominazioni di vendita di cui all'allegato I sono riservate ai prodotti definiti nel medesimo allegato e sono utilizzate nel commercio per designare i prodotti stessi; in alternativa, e con i medesimi effetti e obblighi, possono essere utilizzate le denominazioni di cui all'allegato II, alle condizioni e con le espressioni linguistiche ivi indicate.

ART. 6

(Abrogazioni)

1. Sono o restano abrogati;

- a) il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 49;
- b) decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 514.

ART. 7

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza le denominazioni di vendita dei prodotti definiti all'allegato I e all'allegato II per prodotti non conformi alle caratteristiche per essi stabilite dal presente decreto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 18.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque aggiunge ai prodotti di cui all'articolo 1, sostanze diverse da quelle consentite ai sensi dell'articolo 2, o chiunque procede alla conservazione dei prodotti in modo diverso da come previsto all'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 18.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 12.000 euro.

ART. 8

(Modificazioni tecniche degli allegati)

1. Modificazioni alle indicazioni tecniche recate dagli allegati annessi al presente decreto legislativo, in recepimento di direttive comunitarie, sono adottate con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Conferenza permanente per i



rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, intendendosi espresso avviso favorevole in caso di inutile decorso del predetto termine.

ART. 9

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, **finanziarie** e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Denominazioni di vendita dei prodotti

1. Latte parzialmente disidratato:

1.1 - Le denominazioni di vendita dei tipi di latte concentrato senza aggiunta di zuccheri sono:

- a) latte concentrato ricco di grassi, intendendosi per tale il latte parzialmente disidratato contenente, in peso, almeno il 15% di materia grassa ed il 26,5% di estratto secco totale ottenuto dal latte;
- b) latte concentrato o latte intero concentrato, intendendosi per tale il latte parzialmente disidratato contenente, in peso, almeno il 7,5% di materia grassa e il 25% di estratto secco totale ottenuto dal latte;
- c) latte parzialmente scremato concentrato, intendendosi per tale il latte parzialmente disidratato contenente, in peso, almeno l'1% e meno del 7,5% di materia grassa e almeno il 20% di estratto secco totale ottenuto dal latte;
- d) latte scremato concentrato, intendendosi per tale il latte parzialmente disidratato contenente, in peso, non più dell'1% di materia grassa e non meno del 20% di estratto secco totale ottenuto dal latte;

1.2 - Le denominazioni di vendita dei tipi di latte concentrato con aggiunta di zuccheri sono:

- e) latte concentrato zuccherato o latte intero concentrato zuccherato, intendendosi per tale il latte parzialmente disidratato, con aggiunta di zucchero (zucchero di fabbrica, zucchero bianco o zucchero bianco raffinato), contenente, in peso, almeno l'8% di materia grassa e il 28% di estratto secco totale ottenuto dal latte;
- f) latte parzialmente scremato concentrato zuccherato, intendendosi per tale il latte parzialmente disidratato con aggiunta di zucchero (zucchero di fabbrica, zucchero bianco o zucchero bianco raffinato) e contenente, in peso, almeno l'1% e meno dell'8% di materia grassa e almeno il 24% di estratto secco totale ottenuto dal latte;
- g) latte scremato concentrato zuccherato, intendendosi per tale il latte parzialmente disidratato, con aggiunta di zucchero (zucchero di fabbrica, zucchero bianco o zucchero bianco raffinato) e contenente, in peso, non più dell'1% di materia grassa e non meno del 24% di estratto secco totale ottenuto dal latte.



2. Latte totalmente disidratato:

Le denominazioni di vendita dei tipi di latte totalmente disidratato sono:

- a) latte in polvere ricco di materia grassa o polvere di latte ricco di materia grassa, intendendosi per tale il latte disidratato contenente, in peso, almeno il 42% di materia grassa;
- b) latte in polvere, latte intero in polvere, polvere di latte o polvere di latte intero, intendendosi per tale il latte disidratato contenente, in peso, non meno del 26% e meno del 42% di materia grassa;
- c) latte parzialmente scremato in polvere o polvere di latte parzialmente scremato, intendendosi per tale il latte disidratato contenente, in peso, più dell'1,5% e meno del 26% di materia grassa;
- d) latte scremato in polvere o polvere di latte scremato, intendendosi per tale il latte disidratato contenente, in peso, al massimo l'1,5% di materia grassa.



(di cui all'articolo 1, comma 6)

- a) In lingua inglese l'espressione «evaporated milk» designa il prodotto definito nell'allegato I punto 1, lettera b), contenente, in peso, non meno del 9 % di materia grassa e del 31 % di estratto secco totale ottenuto dal latte;
- b) in lingua francese le espressioni «lait demi-écrémé concentré» e «lait demi-écrémé concentré non sucré», e in lingua spagnola l'espressione «leche evaporada semidesnatada» e in lingua olandese le espressioni «geëvaporeerde halfvolle melk» o «halfvolle koffiemelk», e in lingua inglese l'espressione «evaporated semiskimmed milk» designano il prodotto definito nell'allegato I, punto 1, lettera c) contenente, in peso, tra il 4 % ed il 4,5 % di materia grassa e non meno del 24 % di estratto secco totale;
- c) in lingua danese l'espressione «kondenseret kaffefløde» e in lingua tedesca l'espressione «kondensierte Kaffeesahne» designano il prodotto definito nell'allegato I, punto 1, lettera a);
- d) in lingua danese l'espressione «flødepulver», in lingua tedesca le espressioni «Rahmpulver» e «Sahnepulver», in lingua francese l'espressione «crème en poudre», in lingua olandese l'espressione «roompoeder», in lingua svedese l'espressione «gräddpulver» e in lingua finlandese l'espressione «kernajauhe» designano il prodotto definito nell'allegato I, punto 2, lettera a);
- e) in lingua francese l'espressione «lait demi-écrémé concentré sucré», e in lingua spagnola l'espressione «leche condensada semidesnatada» e in lingua olandese l'espressione «gecondenseerde halfvolle melk met suiker» designano il prodotto definito nell'allegato I punto 1, lettera f) con un tenore di materia grassa, in peso, compreso tra il 4 % ed il 4,5 % e di estratto secco totale ottenuto dal latte non inferiore al 28 %;
- f) in lingua francese l'espressione «lait demi-écrémé en poudre» e in lingua olandese l'espressione «halfvolle-melkpoeder» designano il prodotto definito nell'allegato I, punto 2, lettera c) il cui tenore di materia grassa è compreso tra il 14 % e il 16 %;
- g) in portoghese l'espressione «leite em pó meio gordo» designa il prodotto definito nell'allegato I, punto 2, lettera c) il cui tenore di materia grassa è compreso tra il 13% e il 26 %;
- h) in lingua olandese l'espressione «koffiemelk» designa il prodotto - definito nell'allegato I, punto 1, lettera b);



i) in lingua finlandese l'espressione «rasvaton maitojauhe» designa il prodotto definito nell'allegato I, punto 2, lettera d);

l) in lingua spagnola l'espressione «leche en polvo semidesnatada» designa il prodotto definito nell'allegato I, punto 2, lettera c) il cui tenore di materia grassa è compreso tra il 10 % e il 16 %.

